

L'ARENDO

Via Arienti n. 38/3 - 40124 Bologna

C.F. 91323130376

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL GIORNO 8 LUGLIO 2022

Oggi 8 luglio 2022 ad ore 9 si riunisce in prima convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati di L'Arendo in modalità da remoto via web tramite piattaforma zoom, convocata nei termini di legge per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Esame modifiche allo Statuto e delibera conseguente.

Sono presenti Luciana Orlandi (delega a Clara Tabanelli), Paola Malucelli, Cristina Roncuzzi, Giovanna Fava, Clara Tabanelli, Lea Querzola (delega a Giovanna Fava), Silvia Rotondella. L'assemblea nomina Presidente Paola Malucelli e Segretario Cristina Roncuzzi. Essendo intervenuti o rappresentati per delega sette associati su sette, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'Assemblea alcune modifiche da apportare allo Statuto per renderlo coerente con quanto previsto dalla normativa per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sez.B.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità le seguenti modifiche allo Statuto:

L'art.1 dello Statuto è così modificato:

“Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, ed in particolare ai sensi del D.Lgs 3.7.2017 n.117, l'Associazione di Promozione sociale denominata “L'Arendo”, con sede in Bologna, in Via Arienti n. 38/3. Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 17/2017, la denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo APS ETS, divenendo “L'Arendo APS ETS”. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma solo comunicazione agli organi competenti.”

L'art.2 dello Statuto è così modificato:

“Art. 2) Finalità

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, neppure indiretto, è apartitica e apolitica. Svolge attività di promozione sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (D.Lgs. 17/2017, art.5 lett. i), contribuendo alla formazione delle persone al fine di favorirne una positiva partecipazione alla vita sociale e civile. Allo stesso tempo sostiene la famiglia nel suo ruolo educativo e nella sua funzione di base della società.

Per il raggiungimento delle sue finalità intende:

- svolgere e promuovere iniziative formative, culturali, scientifiche, artistiche ed assistenziali a favore di giovani e adulti;
- svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi della società;
- svolgere e promuovere attività, esperienze ed iniziative nell'ambito della gestione del tempo extrafamiliare;
- svolgere e promuovere congressi, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione a completo sussidio di quelli accademici, incontri seminariali e campi di lavoro e di volontariato attivo in Italia e all'estero;
- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso al lavoro, alla cultura, alla scienza e all'arte.

L'Associazione può svolgere dette attività ed iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane, di altri paesi o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- avvalersi di volontari continuativi, regolarmente iscritti nel Registro dei Volontari ;
- in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e/o ai volontari;
- acquistare, prendere in locazione e in comodato gratuito beni immobili da destinare a propria sede e/o sede della propria attività e/o dimora temporanea o abituale dei volontari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione."

L'art.3 dello Statuto è così modificato:

"Art. 3) Patrimonio

L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con mezzi finanziari provenienti dalle contribuzioni dei propri associati, da donazioni o da successioni per causa di morte, sia di associati sia di terzi e dagli eventuali proventi delle proprie iniziative. Il patrimonio è utilizzato nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe.

L'eventuale avanzo di gestione sarà dunque reinvestito a favore delle attività istituzionali dell'Associazione."

L'art.5 dello Statuto è così modificato:

"Art. 5) Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati (ordinari, sostenitori e benemeriti) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, nello svolgimento dell'attività prestata, autorizzate dal Consiglio Direttivo.



Tutti gli associati hanno diritto a esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, tramite strumenti che garantiscano tracciabilità della comunicazione, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di rendere disponibili i libri sociali agli associati richiedenti, per la consultazione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Tutti gli associati (ordinari, sostenitori e benemeriti) devono versare nei termini la quota sociale nonché la quota di partecipazione alle attività promosse a cui l'associato aderisce e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali."

L'art.10 dello Statuto è così modificato:

"Art. 10) Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Hanno diritto di voto gli associati con un periodo di iscrizione all'Associazione di almeno un mese.

Non è ammessa più di una delega a ciascun associato. La delega può essere rilasciata al proprio coniuge o ad associati che non appartengano né al Consiglio Direttivo né al Collegio dei Revisori, se nominato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli associati intervenuti in Assemblea, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche statutarie con la presenza di almeno i due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli associati."

L'art.11 dello Statuto è così modificato:

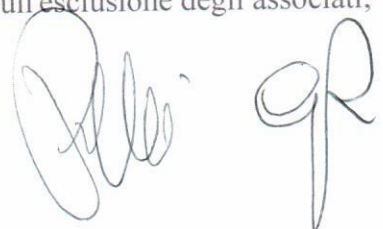
"Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri che durano in carica tre esercizi sociali, sino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. I componenti sono nominati tra le persone fisiche associate.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il rendiconto consuntivo;
- fissa l'importo della quota annuale associativa e della quota di partecipazione alle attività promosse;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione degli associati;





- delibera, in caso di particolare necessità, l'assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo agli associati e/o ai volontari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Alla sostituzione di ciascun consigliere dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere approvata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

I componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo."

Il testo aggiornato dello Statuto, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è allegato al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.20.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 12/02/22 Serie 3 al N. 1876
pagato € ESENTE
(Euro)

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Bardi)





ALLEGATO ALL'ATTO N. 1876 DEL 12/07/22

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, ed in particolare ai sensi del D.Lgs 3.7.2017 n.117, l'Associazione di Promozione sociale denominata "L'Arengo", con sede in Bologna, in Via Arienti n. 38/3. Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 17/2017, la denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo APS ETS, divenendo "L'Arengo APS ETS". Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma solo comunicazione agli organi competenti.

Art. 2) Finalità

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, neppure indiretto, è apartitica e apolitica. Svolge attività di promozione sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (D.Lgs. 17/2017, art.5 lett. i), contribuendo alla formazione delle persone al fine di favorirne una positiva partecipazione alla vita sociale e civile. Allo stesso tempo sostiene la famiglia nel suo ruolo educativo e nella sua funzione di base della società.

Per il raggiungimento delle sue finalità intende:

- svolgere e promuovere iniziative formative, culturali, scientifiche, artistiche ed assistenziali a favore di giovani e adulti;
- svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi della società;
- svolgere e promuovere attività, esperienze ed iniziative nell'ambito della gestione del tempo extrafamiliare;
- svolgere e promuovere congressi, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione a completo sussidio di quelli accademici, incontri seminariali e campi di lavoro e di volontariato attivo in Italia e all'estero;
- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso al lavoro, alla cultura, alla scienza e all'arte.

L'Associazione può svolgere dette attività ed iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane, di altri paesi o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- avvalersi di volontari continuativi, regolarmente iscritti nel Registro dei Volontari ;
- in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e/o ai volontari;
- acquistare, prendere in locazione e in comodato gratuito beni immobili da destinare a propria sede e/o sede della propria attività e/o dimora temporanea o abituale dei volontari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Autore Lorenzo Rodolli

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, per recesso e per esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di qualsiasi associato può avvenire per morosità nel pagamento della quota per oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali della stessa, o per grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento interno;

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di associato non dà alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio della Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dagli associati stessi, né ad alcun emolumento per gli eventuali servizi prestati.

La decisione del Consiglio Direttivo può essere appellata entro trenta giorni dalla stessa davanti all'Assemblea.

Art. 7) Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore Legale (se nominato).

Art. 8) Assemblea

L'Assemblea, formata da tutti gli associati (ordinari, sostenitori e benemeriti), è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi o - quando particolari esigenze lo richiedano - entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Essa è inoltre convocata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice civile.

La convocazione si fa mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si svolgerà l'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare, avviso da affiggere alla bacheca della sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza nonché mediante invio agli associati di avviso con lettera raccomandata A/R oppure mediante invio agli associati di avviso con posta elettronica certificata o posta elettronica con conferma di ricezione da parte dell'associato, da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve essere inviato all'indirizzo del domicilio o residenza o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione all'Associazione o altrimenti comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo dagli associati.



Enrique Forcuff · Paolo Melucci



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e/o per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare sulla esclusione degli associati, qualora la decisione del Consiglio Direttivo venga impugnata;
- eleggere i membri dell'Organo Amministrativo;
- nominare l'eventuale Organo di controllo e/o Revisore Legale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Hanno diritto di voto gli associati con un periodo di iscrizione all'Associazione di almeno un mese.

Non è ammessa più di una delega a ciascun associato. La delega può essere rilasciata al proprio coniuge o ad associati che non appartengano né al Consiglio Direttivo né al Collegio dei Revisori, se nominato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli associati intervenuti in Assemblea, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche statutarie con la presenza di almeno i due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri che durano in carica tre esercizi sociali, sino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. I componenti sono nominati tra le persone fisiche associate.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il rendiconto consuntivo;

Carla Lorenzini - Paolo Melucci



- fissa l'importo della quota annuale associativa e della quota di partecipazione alle attività promosse;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione degli associati;
- delibera, in caso di particolare necessità, l'assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo agli associati e/o ai volontari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Alla sostituzione di ciascun consigliere dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere approvata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

I componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Dura in carica tre esercizi come il Consiglio Direttivo ed è rinnovabile. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Il Presidente cura ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 13) Organo di controllo e Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto alle riunioni dell'Organo Amministrativo e a quelle dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quelle di componente dell'Organo Amministrativo.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Conte Forcigno Paolo Mladalen

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in questo caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il rendiconto consuntivo dell'Associazione contiene tutte le entrate e le spese sostenute, per competenza, relative all'anno trascorso ed è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. E' depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15) Verbalizzazione delle riunioni

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti negli appositi libri e sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

Art. 16) Gratuità

Tutte le cariche sociali sono onorifiche.

Art. 17) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 10 e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto dall'Assemblea ad altri enti che abbiano finalità di utilità sociale, previo parere dell'ufficio della pubblica amministrazione competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo in carica o in mancanza di disposizioni dell'Organo Amministrativo, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18) Rinvio

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Cristina Lancini, Roberto Mollucci